

# I palazzi abbandonati vanno definiti beni sociali

- Paolo Maddalena, 17.05.2019

**Case occupate.** In Costituzione la proprietà privata è una «derivazione dalla proprietà pubblica» ceduta al singolo in quanto questi osservi l'obbligo del perseguimento della funzione sociale della cosa

La cronaca si è molto occupata della vicenda degli occupanti dell'edificio ex Inpdap di via S. Croce in Gerusalemme 55 in Roma, chiedendosi se è giusto il loro sgombero e se ha agito bene il Cardinale Elemosiniere, che ha riattaccato acqua e luce, dopo che era stata staccata da 6 giorni.

A nostro avviso il fatto dell'occupazione dovrebbe essere giustificato come dovuto a uno stato di necessità e non è il caso di soffermarsi su questo aspetto. Il problema più interessante, invece, è come deve comportarsi la pubblica amministrazione; in questo caso, il Comune di Roma. Riteniamo che i «beni abbandonati» da definire a tutti gli effetti Beni Comuni devono necessariamente essere considerati come «proprietà pubblica», della cui gestione deve normalmente occuparsi la pubblica amministrazione.

Lo impone il dato che, come è scritto in Costituzione, la proprietà privata è, nella sostanza, una «derivazione dalla proprietà pubblica», che intanto è ceduta al singolo, in quanto questi osservi l'obbligo del perseguimento della «funzione sociale» della cosa. Infatti il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione così recita: «La proprietà privata è riconosciuta e tutelata dalla legge (cioè dal Popolo proprietario dell'intero territorio a titolo di sovranità), allo scopo di assicurarne la funzione sociale». E l'abbandono è di per sé una violazione di questo obbligo, con la conseguenza del venir meno della tutela giuridica del proprietario nominale, e quindi dello stesso diritto di proprietà privata.

**LA COSA ABBANDONATA**, dunque torna là da dove era venuta e cioè nella proprietà pubblica della Collettività ove la cosa si trova. Ciò posto, è evidente che è compito dell'Amministrazione utilizzare questo bene a fini sociali, e, nel caso che ci riguarda come facente parte dell'edilizia popolare, da assegnare secondo le norme in materia. Tenendo presente che il diritto all'alloggio è, a termine dell'art., 47 della Costituzione, un «diritto fondamentale», come definito dalla giurisprudenza costituzionale. La mancanza di alloggi popolari può trovare, quindi, parziale soluzione proprio nell'utilizzo di questi beni abbandonati.

**QUANTO ALL'AZIONE** del Cardinale Elemosiniere, si tratta, a nostro avviso, di un atto di grande valore morale e costituzionale. Si deve, infatti, tener presente che negare l'acqua e la luce a una Comunità (tale è, per merito di alcuni volontari, l'insieme delle quattrocentocinquanta persone, di cui novantotto bambini, che abitano nell'edificio dell'ex Inpdap) significa violare in pieno l'art. 2 della Costituzione, secondo il quale «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», nonché il secondo comma dell'art. 3, secondo il quale: «È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svolgimento della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Dunque, Padre Konrad ha avuto il grande merito di aver ristabilito l'ordine costituzionale, facendo rivivere i diritti inviolabili, che erano stati violati.

**QUANTO ALLA QUESTIONE**, sollevata da Matteo Salvini, del pagamento delle bollette, è da dire che gli occupanti dell'immobile in questione (o chi per loro) avrebbero voluto pagarle, ma questo pagamento è stato impedito dall'articolo 5 della legge Lupi, il quale anziché «rimuovere» (come sancisce il citato articolo 3 della Costituzione) pone invece un odioso «ostacolo» alla libertà e all'eguaglianza dei cittadini, prescrivendo che gli abitanti abusivi non possono avere il rilascio del certificato di residenza, e, di conseguenza, non possono stipulare un contratto di fornitura d'acqua e di energia. Sull'argomento c'è uno splendido articolo (rintracciabile su Facebook) dell'Avv. Giuseppe Libutti, che mette in evidenza l'illogicità e l'incostituzionalità di questa norma. Tuttavia, è da ricordare che lo stesso articolo 5 della legge Lupi consente una «deroga» per i «fornitori» e per «ragioni igienico sanitarie, limitatamente ai minorenni».

**A NOSTRO AVVISO** è possibile utilizzare la “deroga” della quale parla questa sconquassata disposizione, poiché negli alloggi in questione, come sopra si diceva, ci sono novantotto minorenni, ed è logicamente impossibile far fruire di questa deroga solo i minori e non anche i maggiorenni che hanno gli stessi essenziali bisogni. E tutto questo nell'attesa che la legge Lupi, come tantissime altre insulse leggi, sia annullata dalla Corte costituzionale.

*\*Vicepresidente emerito della Corte costituzionale*

© 2019 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE